

# ***Comune di Atzara***

***Provincia di Nuoro***

***NOTA INTEGRATIVA AL  
BILANCIO DI PREVISIONE  
2020/2022***

## Sommario

Sommario .....	2
Premessa .....	3
Criteri di valutazione.....	4
Passività potenziali .....	6
Il bilancio corrente: considerazioni generali .....	7
Il bilancio corrente .....	8
Il bilancio investimenti – considerazioni generali .....	9
Il bilancio investimenti .....	10
Il bilancio anticipazioni.....	12
Il bilancio per conto terzi.....	12
Gli equilibri di cassa.....	13
Vincoli di finanza pubblica .....	14
Fondo crediti di dubbia esigibilità .....	18
Fondo di riserva .....	22
Indebitamento .....	22
Interessi passivi e oneri finanziari diversi.....	24
Fondo pluriennale vincolato.....	25
Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti.....	25

## Premessa

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce.

Durante l'iter di approvazione della legge di bilancio è possibile che il legislatore, per dar modo agli enti locali di applicare al proprio bilancio di previsione le novità inserite, preveda delle proroghe di questo termine.

Nel formulare le previsioni triennali si è adottato un criterio storico di allocazione delle risorse, prendendo come base di riferimento le previsioni pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio.

## Criteri di valutazione

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

Il panorama normativo nazionale, in attesa di essere mutato dalla legge di bilancio per l'annualità 2020, offre un incerto futuro sulla capacità impositiva tributaria degli enti locali. Questa problematica obbliga a dover essere prudenti nel consumo delle risorse assegnate con il presente bilancio di previsione sino alla precisa quantificazione dei nuovi gettiti dei futuri tributi locali. Questa buona prassi garantisce la possibilità di approvare il bilancio entro l'anno per poter dar corso ad una gestione ottimale degli investimenti anche alla luce delle opere finanziate da importanti contribuzioni pubbliche nazionali e sovranazionali.

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi. In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

- IMU e TASI – gettito applicato calcolando le aliquote d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile;
- Tassa sui Rifiuti – gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a garantire la integrale copertura dei costi di esercizio;
- Imposta sulla Pubblicità – in base al gettito dell'ultimo esercizio disponibile;
- Fondo di solidarietà;
- Diritto sulle pubbliche affissioni – sulla base del contratto stipulato per la concessione del servizio pubbliche affissioni;
- Trasferimenti dello Stato – sono previsti i seguenti trasferimenti compensativi:
  - a) IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 1, comma 711, della legge 147/2013 nella misura concessa nell'anno 2017;
  - b) IMU su immobili merce (articolo 3, D.L. 102/2013 e D.M. 20/6/2014);
  - c) IMU sugli immobili di categoria D;
  - d) Contributo stima gettito ICI 2009/2010 (articolo 3, comma 3, D.P.C.M. 10/03/2017);
- Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati;
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione – nell'ammontare accertato nel 2019 prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati in presenza di contributi certi;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale – nella misura certa annua rilevabile dai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio;
- Proventi dei servizi pubblici – sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio;
- Fitti attivi – sulla base dei contratti di locazione in corso;

- Proventi COSAP – sulla base dell’ultimo anno tenuto conto della tendenza evidenziata nell’ultimo triennio;
- Altre entrate correnti – sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale – sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati, oltre alla spesa prevista per nuove assunzioni in coerenza con il programma triennale del fabbisogno del personale dell’ente;
- Forniture per acquisto beni – sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- Utenze – sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;
- Interessi e mutui – sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;
- Appalti di servizi – sulla base dei contratti pluriennali in corso;
- Trasferimenti per il servizio Socio – Assistenziale – in misura congrua alla quota annua stabilita;
- Spese per l’acquisto, manutenzione, noleggio e l’esercizio di autovetture – nei limiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del D.L. 95/2012;
- Spese per missioni – nei limiti di cui all’articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;
- Fondo di riserva – nei limiti di cui all’articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs. 267/2000;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità come descritto nell’apposito paragrafo;

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici.

I proventi da titoli abilitativi sono previsti in linea con lo stanziamento/ACCERTAMENTO dell’esercizio 2019.

I proventi delle alienazioni patrimoniali sono previsti in misura congrua al valore di mercato degli immobili indicati nel piano delle alienazioni.

I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti.

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e/o regionale vigente.

L’utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell’articolo 153 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.

Le previsioni così formulate sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione:

Entrate			Spese		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	297.600	Titolo 1	Spese correnti	1.582.533,63
Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.190.515,29	Titolo 2	Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	1.910.905,38 0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	154.736,65	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	1.895.905,28	Titolo 4	Rimborso prestiti	45.318,21
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Titolo 5	Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	0,00			
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	312.500,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	312.500,00			
<b>Totale</b>		<b>3.851.257,22</b>	<b>Totale</b>		<b>3.851.257,22</b>

## Passività potenziali

Nel triennio non sono previsti specifici accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali.

## Il Bilancio

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

*Il bilancio corrente*, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.

*Il bilancio investimenti*, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.

*Il bilancio anticipazioni*, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.

*Il bilancio per conto terzi* è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie a titolo esemplificativo e non esaustivo le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.

La tabella riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle singole componenti del bilancio di competenza. Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di conseguire a livello di intero bilancio il pareggio complessivo tra le risorse previste e gli impieghi ipotizzati.

### Il bilancio corrente: considerazioni generali

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, comunque impiegati. Nella terminologia introdotta dall'ordinamento finanziario e contabile, i fattori produttivi sono individuati dal legislatore in modo convenzionale e denominati "macroaggregati".

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, che all'interno del documento contabile ufficiale sono distinte in missioni. Naturalmente, le spese correnti sono dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento.

È questo il caso dell'eventuale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(...) può essere utilizzato in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti (...).

(D.Lgs.267/00, art.187/2).

#### Titoli abilitativi edilizi

A differenza dell'anno 2017, l'allora legge di bilancio per l'esercizio 2017 (legge 232/2016 art. 1 comma 460) concede per l'esercizi 2018 e successivi che:

*“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria [...]”*

Una deroga si può verificare inoltre durante l'operazione straordinaria di riequilibrio della gestione, quando il consiglio comunale è chiamato ad intervenire, in seguito al verificarsi di particolari circostanze, per riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "l'organo consiliare (..) adotta

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui*

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2-3).

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in conto capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti: questo importo viene denominato nel successivo prospetto "Risparmio corrente".

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata nelle pagine seguenti, le uscite correnti sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che debbono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio anche in abito monetario.

## Il bilancio corrente

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio corrente, alle spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria.

<b>ENTRATA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato alla spesa corrente	0,00	0,00	0,00
TITOLO I – Entrata di natura tributaria	297.600	297.600	297.600
TITOLO II – Trasferimenti correnti	1.190.515,29	1.160.342,30	1.153.402,66
TITOLO III – Entrate extratributarie	154.736,65	153.736,65	153.736,65
Entrate C/capitale dedicate alla spesa corrente	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>1.642.851,94</b>	<b>1.611.678,95</b>	<b>1.604.739,31</b>
<b>SPESA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TITOLO I – Spese correnti	1.582.533,63	1.549.110,71	1.561.551,38
TITOLO IV – Rimborso prestiti	45.318,21	47.568,24	28.187,93
<b>Totale spese</b>	<b>1.627.851,84</b>	<b>1.596.678,95</b>	<b>1.589.739,31</b>

## Il bilancio investimenti – considerazioni generali

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le *dotazioni infrastrutturali* dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da *alienazioni di beni, contributi in C/capitale* e dai *mutui passivi*. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul bilancio durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza saranno finanziate con una contrazione della spesa corrente, o in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. Oltre a ciò, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

Anche in questa circostanza, l'ordinamento finanziario individua con precisione le *fonti di finanziamento* giuridicamente ammesse stabilendo che "*per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:*

- a) *Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;*
- b) *Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;*
- c) *Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;*
- d) *Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;*
- e) *Avanzo di amministrazione (..);*
- f) *Mutui passivi;*
- g) *Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1).*

In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, talune entrate d'investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste partite, garantendo così un'omogeneità di lettura ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo).

Dal successivo prospetto che contiene il bilancio in C/capitale sono pertanto estrapolate le seguenti entrate:

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli *impieghi*, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

Per quanto riguarda il risultato finale, e cioè la differenza tra stanziamenti di entrata ed uscita, questo di norma termina in pareggio. L'eccezione è rappresentata dal finanziamento degli investimenti con un'eccedenza di risorse di parte corrente (autofinanziamento). Solo in quest'ultimo caso il bilancio investimenti indicherà un disavanzo mentre il bilancio corrente riporterà un avanzo della stessa entità.

È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli investimenti. È infatti prescritto che *"per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco"* (D.Lgs.267/00, art.200/1).

## Il bilancio investimenti

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del *bilancio investimenti*, gestione della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il corrispondente risultato, gli interventi in conto capitale. La presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l'avvenuto finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente.

<b>ENTRATA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
TITOLO IV – Entrate in conto capitale	1.895.905,28	253.955,17	51.429,48
TITOLO V – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI – Accensione mutui e altri finanziamenti	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato per finanziamento spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano spese di investimento	15.000,10	15.000,00	15.000,00
Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
A) Totale entrate conto capitale	1.910.905,38	268.955,17	66.429,48
<b>Totale entrate</b>	<b>1.910.905,38</b>	<b>268.955,17</b>	<b>66.429,48</b>
<b>SPESA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
TITOLO II – Spese in conto capitale	1.910.905,38	268.955,17	66.429,48
di cui finanziata dal FPV	0,00	0,00	0,00
di cui finanziata dal nuovo bilancio 2020	1.910.905,38	268.955,17	66.429,48
TITOLO III – spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
B9 Totale spese titoli II e III	1.910.905,38	268.955,17	66.429,48
<b>Totale spese</b>	<b>1.910.905,38</b>	<b>268.955,17</b>	<b>66.429,48</b>

## Il bilancio anticipazioni

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di *pura natura finanziaria*, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di *movimenti di fondi*. A seconda delle impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine.

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di risorse dell'amministrazione per cui la loro presenza rende spesso poco agevole l'interpretazione del bilancio. È per questo motivo che detti importi sono estrapolati dalle altre poste riportate nel bilancio di parte corrente o degli investimenti, per essere così raggruppati in modo separato.

Il successivo quadro contiene il bilancio di previsione dei movimenti di fondi che, di norma, riporta un pareggio tra le previsioni di entrata e di uscita (stanziamenti di competenza). Proprio per il fatto che siamo in presenza di *movimenti di fondi*, le posizioni creditorie e debitorie tendono in questo caso a compensarsi.

	2020	2021	2022
TITOLO VII – anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022
TITOLO V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00

## Il bilancio per conto terzi

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, che nel precedente ordinamento finanziario venivano chiamati "partite di giro". Anche queste operazioni, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di *poste puramente finanziarie* movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni. Infatti, "*le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli (..)*" (D.Lgs.267/00, art.168/1).

Sono tipiche, ad esempio, nella gestione degli stipendi erogati al personale, le operazioni attuate dall'ente in qualità di "sostituto d'imposta". In questa circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi al momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) ed escono successivamente, all'atto del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta

(versamento cumulativo). Data la natura di queste poste, "le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa" (D.Lgs.267/00, art.168/2).

Il prospetto riporta il bilancio di competenza dei servizi per conto di terzi che, in condizioni normali, indica un saldo in pareggio, e questo sia a preventivo che a rendiconto.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	312.500,00	282.500,00	257.500,00

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro	312.500,00	282.500,00	257.500,00

## Gli equilibri di cassa

L'art.162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo.

L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio 2020 pari ad € 4.812.875,95.

La stima degli incassi per l'annualità 2020, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti è pari ad € 3.851.257,22.

Analogamente la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, è pari a € 3.828.641,95.

In conseguenza di quanto sopra si può prevedere un fondo di cassa finale pari ad € 4.835.491,22.

Tale previsione può essere suscettibile di modifiche in corso d'anno originate, sia dalla chiusura definitiva dell'esercizio 2019 e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, che dalle variazioni connesse a modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una diversa tempistica di erogazione delle somme da parte di enti terzi.

## Vincoli di finanza pubblica

La legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ha introdotto una nuova disciplina regolamentante del vincolo di finanza pubblica che ogni ente locale deve rispettare.

In particolare la materia è trattata dall'articolo 1 comma 819 che testualmente recita:

[...] “Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione [...]”.

Ciò richiamato al comma 820 si enuncia che [...] “a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” [...].

Quanto riportato risulta essere il recepimento delle citate sentenze della Corte Costituzionale nell'algoritmo del vincolo di finanza pubblica che viene ridisegnato dal comma 821 della richiamata normativa ivi riportato per completezza documentale [...] “gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” [...].

In particolare, come già palesato dal richiamato testo normativo, il rispetto di detto vincolo di finanza pubblica si dovrà riscontrare a rendiconto per il tramite di uno dei suoi allegati di anno in anno approvato dalla Commissione Arconet.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZ A ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			4.812.875,95		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.642.851,94 <i>0,00</i>	1.611.678,95 <i>0,00</i>	1.604.739,31 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		48.902,52	46.429,48	46.429,48
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.582.533,63 <i>0,00</i> <i>16.183,14</i>	1.549.110,71 <i>0,00</i> <i>19.038,99</i>	1.561.551,38 <i>0,00</i> <i>19.038,99</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		45.318,21 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	47.568,24 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	28.187,93 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>63.902,62</b>	<b>61.429,48</b>	<b>61.429,48</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE**

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00  0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b> <b>U=G+H+I-L+M</b>			<b>63.902,62</b>	<b>61429,48</b>	<b>61429,48</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.895.905,28	253.955,17	51.429,48
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		48.902,52	46.429,48	46.429,48
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.910.905,38	268.955,17	66.429,48
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			- 63.902,62	- 61.429,48	- 61.429,48
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup>:</b>					
Equilibrio di parte corrente (O)			63.902,62	61.429,48	61.429,48
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>			<b>63902,62</b>	<b>61429,48</b>	<b>61429,48</b>

## Fondo crediti di dubbia esigibilità

*Il principio applicato 4/2, punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.*

*Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).*

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) quinquennio 2014/2018;

*(Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa)*

*Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE*

*Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).*

*(Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno al 75%, nel 2019 è pari almeno all'85% di quello risultante dall'applicazione o e dal 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.*

2020                      95%

2021                      100%

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti).*

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

## Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

### COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' \* Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORI	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
1010100	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	147.600,00			
	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</b>	40.600,00			
		107.000,00	16.183,14	16.183,14	15,12%
1010200	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</b>	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)</b> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	297.600	16.183	16.183	5,44%

	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti d	1.188.515,29	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti d	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti d	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti d	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	<b>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.190.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	54.216,65	0,00	0,00	0,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	200,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate	98.320,00	0,00	0,00	0,00%
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>154.736,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investim	1.765.625,28			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.716.722,76			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	<b>Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>	<b>48.902,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in co	0,00			
	erimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	<b>Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione e	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto c	130.280,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.895.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b>	<b>3.538.757</b>	<b>16.183</b>	<b>16.183</b>	<b>0,46%</b>
	<b>DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>1.642.852</b>	<b>16.183</b>	<b>16.183</b>	<b>0,99%</b>
	<b>DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>1.895.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il

## Fondo di riserva

L'articolo 166 del d.lgs. n° 267 del 2000 prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Tale fondo deve essere utilizzato, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni della Giunta comunale da comunicare, successivamente, al Consiglio comunale, nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis, del medesimo articolo 166, richiede di destinare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione.

Il comma 2 ter impone di portare il limite minimo, indicato dal comma 1, allo 0,45 per cento qualora il Comune abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria.

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto è pari:

a) per l'anno 2020 in euro 6.423,13

b) per l'anno 2021 in euro 6.423,13

c) per l'anno 2022 in euro 6.423,13

Il fondo di riserva non può essere rifinanziato tramite successive variazioni di bilancio, se non nel limite massimo complessivo, al lordo degli utilizzi, del due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del tuel.

Si riporta di seguito una tabella esplicativa delle modalità di calcolo della percentuale:

<b>CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DEL FONDO DI RISERVA</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fondo di riserva	6.423,13	6.423,13	6.423,13
Totale spese correnti	1.582.533,63	1.549.110,71	1.561.551,38
<b>Percentuale %</b>	<b>0,406</b>	<b>0,415</b>	<b>0,411</b>

## Indebitamento

Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile rigidità del bilancio.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020-2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

## Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	297.600,00	297.600,00	297.600,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+)	1.190.515,29	1.160.342,30	1.153.402,66
3) Entrate extratributarie (titolo III) (+)	154.736,65	153.736,65	153.736,65
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.642.851,94</b>	<b>1.611.678,95</b>	<b>1.604.739,31</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale (1): (+)	164.285,19	161.167,90	160.473,93
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di (-)	13.343,07	11.201,27	8.951,24
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di (-)	0	0	0
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)	0	0	0
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai (+)	0	0	0
Ammontare disponibile per nuovi interessi	150.942,12	149.966,63	151.522,69
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	0	0	0
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0	0	0
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0	0	0
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0	0	0

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

1) per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

	2020	2021	2022
Interessi passivi	13.343,07	11.201,27	8.951,24
Entrate correnti	164.285,19	161.167,90	160.473,93
% su entrate correnti	0,081218946	0,0695006	0,05578
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2020-2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	421.244,31	358.637,84	292.785,40	249.608,99	206.432,58	158.864,34
Nuovi prestiti (+)	-	-	-	-	-	-
Prestiti rimborsati (-)	62.606,47	65.852,44	43.176,41	43.176,41	47.568,24	28.187,93
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
<b>Totale fine anno</b>	<b>358.637,84</b>	<b>292.785,40</b>	<b>249.608,99</b>	<b>206.432,58</b>	<b>158.864,34</b>	<b>130.676,41</b>

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	19.652,09	16.406,12	13.343,07	11.201,27	8.951,24	6.882,31
Quota capitale	62.606,47	65.852,44	43.176,41	43.176,41	47.568,24	28.187,93
<b>Totale</b>	<b>82258,56</b>	<b>82258,56</b>	<b>56.519,48</b>	<b>54.377,68</b>	<b>56.519,48</b>	<b>35.070,24</b>

### Strumenti finanziari anche derivati e garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non esistono garanzie prestate a favore di terzi.

## Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate nell'esercizio in corso o negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

Nel bilancio 2020/2022 si provvederà in fase di Rendiconto ad applicare la quota del fondo rinveniente dall'esercizio 2019.

## Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Le entrate sono classificate in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o circoscritta a uno o più esercizi.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate concernenti:

- le donazioni, le sanatorie, gli abusi edilizi e le sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, (a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione).

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani dei disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive e gli atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti (a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione).

Nel Bilancio di previsione 2020/2022 non sono previste le suddette tipologie di entrata e di spesa.